

n. 92-1/2023 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente

Dott.ssa Sara Trabalza Giudice est.

Dott. Alberto Cappellini Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 92-1/23 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MANNA PIETRO (CF MNNPTR70L19I921P), residente a Castel Ritaldi, via San Pancrazio n. 32, proposto personalmente dal debitore con l'assistenza della Dott.ssa Daniela D'Agata;

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato in data 29.12.23, il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che il medesimo ricorrente risulta risiedere in Castel Ritaldi, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.



Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, allegare alla relazione del professionista nominato in luogo di OCC nel procedimento di V.G. n. 2320 del 2022;
- 2) inventario dei beni della ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), come da documenti allegati alla relazione del professionista nominato nel sopra indicato procedimento.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. [14 ter l. N. 3/12](#)) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Damiana Lucentini allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio del medesimo - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Damiana Lucentini e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale del ricorrente sia la seguente, dal punto di vista del passivo, nella misura pari, all'incirca, ad € 362.765,62.

Dall'esame della medesima relazione emerge, infatti, che:



- il ricorrente risulta aver svolto attività imprenditoriale a far tempo dal 2004, dapprima come socio della Syn-Ergo S.n.c. di Perini Leonardo & Co, formalmente cancellata dal Registro imprese in data 10/11/2016, successivamente come socio della società Syn-Media Srl in liquidazione (fino al 2018), nonché ricoprendo il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 2007) e successivamente di Liquidatore (2019).
- In sede di audizione, il debitore ha dichiarato che la propria situazione economica e finanziaria ha risentito del fatto che, al momento della chiusura della società in nome collettivo, alcuni debiti abbiano avuto riverbero diretto sulla sfera economica personale, in virtù dello status di socio e del regime responsabilità illimitata e solidale connaturata con il tipo di società.
- Al fine di tentare di ottimizzare le competenze maturate (tant'è che il Sig. Perini Leonardo della snc è altresì socio della srl), è stata costituita la nuova società Syn-Media Srl, attiva nel campo dei servizi pubblicitari, di cui il Sig. MANNA è stato socio fino al 27/08/2018, Presidente del CDA ed infine nominato Liquidatore il 01/07/2019; la crisi del settore, iniziata negli anni 2009-2012 in concomitanza con quella economica globale, avrebbe impattato negativamente a livello di mercato.
- Dal punto di vista dell'analisi economica e finanziaria, si legge nella relazione del professionista nominato che *“effettivamente, a fronte di una attività operativamente cessata (tant'è che da Conto economico il valore della produzione è pari a 0 tanto nel 2021, quanto nel 2022), la permanenza dello stato di liquidazione possa essere funzionale – come dichiarato – al mero incasso residuale dei crediti. A suffragare la tesi di una debitoria di fatto riveniente dallo status di socio responsabile illimitatamente, vi è altresì la circostanza che il Debitore è risultato destinatario di due decreti ingiuntivi: n. 1226/15 del 30/11/2015 e n. 223/2016 del 23/03/2016, entrambe emessi presso il Tribunale di Spoleto, per un importo onnicomprensivo di € 100.250,00 in solido con gli altri due soci. Come sopra esposto, parte della debitoria della snc è confluita, in virtù dell'affitto di azienda, anche nella nuova società, con ulteriore incidenza nella sfera personale del Debitore: dall'analisi della situazione presso la Centrale rischi, tale circostanza è stata altresì verificata dall'analisi dei debiti finanziari così come esposti nella Centrale Rischi, da cui si evince che il debito maggiore verso Fino 2 Securitisation S.r.l. vede il MANNA cointestatario unitamente a Cipriani Sara e Pierini Leonardo (entrambe soci della Syn-Media Srl) ”.*
- dall'elenco analitico dei creditori, emergono le seguenti posizioni:
Banco Desio Spa per € 25.000 quale debito solidale riveniente dalla posizione della SynErgo;
Unicredit Banca Spa/Fino 2 Securitisation srl per complessivi € 222.644,99: trattasi delle posizioni da cui sono scaturiti i decreti ingiuntivi, che hanno prodotto l'attuale pignoramento presso terzi in capo al Sig. MANNA presso la società per cui lavora e presso gli istituti di credito con cui aveva rapporti;
Agenzia delle Entrate Riscossione – tenuto conto della posizione soggettiva e delle spettanze pro quota rivenienti dalla snc – per complessivi € 203.697,9.
La debitoria complessiva dichiarata ammonta a circa € 350.000,00, aggiornata poi dal professionista nominato, inserendo ancora nel computo complessivo dei debiti le spese di procedura per il compenso



dell'OCC, provvisoriamente convenuto con il Debitore in € 2.521,96 (computo del compenso calcolato ex DM 202/2014 e DM 30/2012, al valore minimo, decurtato dell'ulteriore 15%), oltre oneri, accessori e rimborso spese anticipate, sino a raggiungere la somma di € 362.765,62, comprensiva dell'aggiornamento relativo all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate riscossione.

Per quanto concerne, invece, l'attivo a disposizione del ceto creditorio, emerge dagli atti come lo stesso consti esclusivamente di una disponibilità di circa € 19.750 data da titoli (proposta certificato 000008720389, intermediario Finecobank spa), certa nella natura ma variabile nell'ammontare in quanto influenzata dalle connaturate oscillazioni di mercato, da trasformarsi in liquidità nel momento di apertura della procedura liquidatoria.

Alla data dell'ultima rilevazione prodotta del 25/09/2023, il valore di mercato dei medesimi titoli è indicata come pari all'importo di € 19.305,38.

Dalla documentazione ulteriormente acquisita, è stato riscontrato che il Debitore è altresì titolare di un fondo pensionistico di tipo assicurativo, stipulato con la società Alleata Previdenza (Alleata Assicurazioni) in data 30/11/2020, che per le condizioni contrattuali liberamente accettate e sottoscritte dal Debitore implica una indisponibilità ultra decennale. In ordine alla situazione lavorativa e, conseguentemente, economica-finanziaria, il debitore risulta percepire i seguenti emolumenti:

- € 101,00/mese circa in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Castel Ritaldi;
- € 1.500,00 circa medio al mese (considerando le variabilità dell'importo netto in busta paga), in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato stipulato con la società Truffleland Società Agricola Srl, con mansione di manovale agricolo, al livello 6 del CCNL Agricoltura.

Per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, ancora: “ *Il Sig. MANNA è altresì titolare di n. 2 conti correnti, che sono stati verificati:*

- Conto corrente n. 1062170137, presso Banco Posta, il cui saldo al 25/09/2023 è pari ad € 38,23. *Dall'analisi dei movimenti non risultano giacenze medie elevate, bensì i movimenti attengono, quanto ai versamenti allo stipendio ed all'erogazione da parte del Comune di Castel Ritaldi, mentre i prelevamenti, per importo e frequenza, sono compatibili con esigenze primarie di vita (e comunque non superiori ai versamenti);*
- Conto corrente n. 392244, presso Fineco Bank, il cui saldo al 25/09/2023 è pari ad € 21,88. *Dall'analisi dei movimenti nel triennio non si evincono operazioni sospette. Per quanto riguarda la situazione reddituale complessiva, sono state acquisite le dichiarazioni dei redditi del triennio, con relativa ricevuta di presentazione, che confermano la situazione sopra delineata”.*

Al riguardo, giova allora chiarire, in punto di ammissibilità della apertura della presente procedura, a fronte dell'esiguo attivo a disposizione del ceto creditorio, quanto segue.

Occorre innanzitutto ricostruire il precedente dibattito giurisprudenziale relativo all'ammissibilità di una liquidazione del patrimonio che avesse ad oggetto la messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012 - che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio - posto che il comma 3 della citata norma consentiva al



debitore di chiedere la liquidazione “di tutti i suoi beni”, e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore.

Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

Si sottolineava, in particolare e per quanto maggiormente rileva in questa sede, come fosse possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib Milano 6/11/2017).

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, pare sicuramente più convincente la tesi estensiva alla possibilità di accedere alla liquidazione anche solo mettendo a disposizione dei creditori i propri redditi: non solo perché il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma, altresì, in ragione del mutamento di prospettiva legato alla “nuova” liquidazione controllata, divenuta, da “beneficio” richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023). Siffatta impostazione estensiva, come anche ritenuto da precedente di merito qui condiviso e pienamente ripreso nel suo percorso logico motivazionale (Tribunale di Perugia, sent. N. 53/2023 del 31.07.2023) deve allora imporsi anche nelle ipotesi in cui le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano astrattamente idonee alla sola rifusione delle spese in prededuzione (contra, Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l'inutilità di consentire l'apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in prededuzione), concordandosi con i rilievi del Tribunale di Milano nel richiamato provvedimento 12.1.2023, a sostegno della natura “universale” ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell'estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore); della disponibilità dell'eccezione di incapacienza in capo al debitore; del contenuto del disposto dell'art. 271 CCI, rubricato



'concorso di procedure', che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi; dell'arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCI operato dall'art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale).

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata e nel ricorso, dall'esame dei quali sembra ricavarsi che con le risorse disponibili in capo al ricorrente potrebbero pagarsi solo parzialmente i creditori e per un importo assolutamente esiguo rispetto al passivo, devono reputarsi sussistenti – proprio alla luce di quanto sopra ricostruito, valevole per ipotesi di attivo pressoché inesistente o determinato da meri redditi futuri – i presupposti per la sollecitata decisione, sussistendo senza dubbio il sovraindebitamento del ricorrente.

Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta ed oramai da tempo cessata che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI si ritiene come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Damiana Lucentini (la quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del



patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. [14 quinquies L. n. 3 del 2012](#)), come detto divieto costituisca, invero, un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MANNA PIETRO (CF MNNPTR70L19I921P)**, residente a Castel Ritaldi, via San Pancrazio n. 32;

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Damiana Lucentini;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 7) autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) dispone che, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
- 9) dispone che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, stabilisca se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- 10) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
- 11) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;



12) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 4.01.2024

Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente
Dott. Silvio Magrini Alunno

